



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

37160-20

Sent. N. 1285
CC - 22 ottobre 2020
Reg. Gen. N. 43362/2019

Composta da:

Dott. Matilde CAMMINO	- Presidente
Dott. Sergio DI PAOLA	- Consigliere
Dott. Luigi AGOSTINACCHIO	- Consigliere rel.
Dott. Giuseppe SGADARI	- Consigliere
Dott. Massimo PERROTTI	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

- Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma
c/o

(omissis)

.....
(omissis)

60

avverso il decreto in data 17/04/2019 della Corte di Appello di Roma - sezione Misure di prevenzione

visti gli atti, il decreto e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione adita voglia: 1) in accoglimento del ricorso del P.G. annullare con rinvio per nuovo esame la declaratoria di accertamento della buona fede di (omissis) (omissis) S.p.A. in relazione al credito garantito con ipoteca sull'immobile e sul terreno siti in (omissis) (omissis) (cespiti formalmente intestati ad (omissis) e confiscati a (omissis)); 2) dichiarare inammissibili i rimanenti ricorsi del P.G.; 3) annullare senza rinvio il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di (omissis) ai sensi dell'art. 4 comma I lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159; dichiarare inammissibile nel resto il ricorso proposto dal (omissis) e dai terzi interessati; 4) annullare il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di (omissis) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con rinvio per nuovo esame limitatamente alla durata della misura applicata; dichiarare inammissibili nel resto i ricorsi proposti dal (omissis) e dai terzi interessati; 5) annullare il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di (omissis) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con rinvio per nuovo esame limitatamente alla durata della misura applicata; dichiarare inammissibili nel resto il ricorso proposto dal (omissis); 6) dichiarare inammissibile il ricorso di (omissis) e dei terzi interessati.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto i ricorsi presentati avverso il decreto emesso il 17/04/2019 dalla Corte di Appello di Roma - sezione misure di prevenzione, con il quale, per la parte che qui interessa, la corte territoriale:

- confermava integralmente il provvedimento del Tribunale di Roma del 12/03/2018, sezione Misure di Prevenzione, di applicazione nei confronti di (omissis) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG (per anni 3) nonché la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del proposto e dei terzi interessati (omissis) (moglie), (omissis) (figli minori);
- in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Roma, applicava a (omissis) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG (per anni 3 e mesi 8), qualificando la sua pericolosità sociale anche ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del vigente codice antimafia; confermava la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del

proposto e dei terzi interessati (omissis) (convivente more uxorio), (omissis)
(omissis) (figlio del proposto);

- in parziale riforma del provvedimento del Tribunale di Roma applicava a (omissis) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG (per anni 3 e mesi 6), qualificando la sua pericolosità sociale anche ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del vigente codice antimafia; confermava la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del proposto;

- confermava il provvedimento del Tribunale di Roma, di applicazione nei confronti di (omissis) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Roma e di presentazione alla PG, riducendone la durata ad anni 2 e mesi 6; confermava integralmente la disposta misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella diretta disponibilità del proposto e dei terzi interessati (omissis) (germani del proposto) e (omissis) (madre del proposto);

- in riforma del provvedimento del Tribunale di Roma accertava la buona fede di (omissis) S.p.A. in relazione al credito garantito con ipoteca sull'immobile e sul terreno siti in (omissis) (intestati ad (omissis) e confiscati a (omissis)) e revocava la disposta cancellazione della relativa ipoteca iscritta su tali cespiti;

- in riforma del provvedimento del Tribunale di Roma revocava la confisca dell'immobile sito in (omissis) , disponendone la restituzione al titolare (omissis) i;

- confermava il provvedimento del Tribunale di Roma (appellato dal P.M.) con il quale era stata respinta la richiesta di confisca dello stabilimento balneare, con annesso ristorante, sito in (omissis) e denominato " (omissis) " formalmente della società (omissis) s.r.l. facente capo alla famiglia (omissis) ma ritenuto riconducibile al proposto (omissis) , con conseguente revoca del sequestro di prevenzione.

2. Occorre accennare in estrema sintesi alle vicende processuali relative al giudizio di pericolosità sociale dei soggetti destinatari delle applicate misure di prevenzione personale (art. 4 d.lgs. 159/2011 - cd. codice antimafia) e patrimoniale (art. 16 che rinvia all'art. 4), con specifico riferimento agli esiti, ormai definitivi, del procedimento penale scaturito dall'indagine denominata " (omissis) " che ha coinvolto la maggior parte dei proposti.

2.1 Il giudice della prevenzione di primo grado rilevava che il Gip presso il Tribunale di Roma ed il Tribunale per il riesame avevano ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria relativa all'esistenza di un unico sodalizio di natura mafiosa, capeggiato dal (omissis) e dal (omissis) e del quale faceva parte, tra gli altri, il (omissis). L'anzidetta aggregazione criminale operava, secondo i Giudici della cautela, in due diversi settori: uno, più propriamente criminale, relativo ai delitti di usura e di estorsione, avente sede presso il distributore di (omissis), del quale era titolare il (omissis) e dove (omissis) incontrava, tra gli altri, il suo braccio destro (omissis) e l'esecutore materiale delle attività violente, (omissis); l'altro, riguardante l'acquisizione con metodi illeciti, a favore delle Cooperative facenti capo al (omissis), degli appalti di servizi nei settori della raccolta rifiuti, dell'accoglienza immigrati, del verde pubblico e dell'emergenza abitativa dell'Amministrazione Capitolina e delle relative società partecipate ((omissis) S.p.a. ed (omissis) S.p.a.).

L'anzidetta prospettazione non superava, però, il vaglio dibattimentale, giacché il Tribunale di Roma, con sentenza in data 20 luglio 2017, riconduceva i fatti nella fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., ritenendo che fossero ravvisabili due distinti sodalizi, uno dedito ad attività criminali tradizionali e l'altro al settore degli appalti pubblici.

Alla luce delle diverse soluzioni adottate nell'ambito procedimento penale in punto di connotazione dell'associazione, il Tribunale della prevenzione non riteneva praticabile l'impostazione, sostenuta dall'accusa, della pericolosità qualificata dei proposti ai sensi dell'art. 4, primo comma lett. a) cod. antimafia, affrontando poi la posizione di ciascuno di essi ed inquadrando, sulla base delle pregresse condotte e di quelle desumibili dal processo penale in corso, (anche) (omissis), (omissis) nella categoria criminologica di cui all'art. 4 lettera c) in relazione all'art. 1 lettera a) e b) cod. antimafia.

Quanto a (omissis) e a (omissis), per i quali non era stata riconosciuta, nell'ambito del procedimento penale, l'appartenenza all'associazione né la commissione di reati-fine, il Tribunale della prevenzione inquadrava: la pericolosità del (omissis) nella categoria criminologiche di cui all'art. 1 lettera a) e b) poiché egli era gravato da precedenti penali (per violazione della disciplina sugli stupefacenti, ricettazione, lesioni, detenzione illecita di armi, omicidio e rapina, risalenti agli anni '90) ed era stato definitivamente ritenuto responsabile, a seguito di giudizio abbreviato, del delitto di usura, commesso nel 2013, nonché nella categoria di pericolosità qualificata cui all'art. 4 lettera b) poiché egli era

indiziato del delitto di cui all'art. 12 quinquies del d.l. 306/1992 (ora art. 512 bis c.p.); la pericolosità del (omissis) sebbene incensurato, nella categoria criminologica di cui all'art. 4 lettera c) in relazione all'art. 1 lettera a) e b) in ragione dei rapporti da lui intrattenuti con i massimi esponenti della criminalità romana (omissis) e (omissis), della condanna non definitiva per il delitto di favoreggiamento personale con riferimento all'associazione capeggiata dal (omissis); e del fatto che egli era abitualmente dedito a traffici delittuosi, che gli consentivano di tenere un elevato tenore di vita, derivante dall'impiego dei proventi di attività delittuose nonché nella categoria di pericolosità qualificata di cui all'art. 4 lettera b) perché indiziato di aver posto in essere delitti di trasferimento fraudolento di valori e destinatario, in riferimento a tali ipotesi di reato, di misura cautelare personale.

Il primo giudice, quindi, appurata e delimitata temporalmente la pericolosità dei propositi, esaminava le problematiche concernenti la misura patrimoniale, dando atto dell'esito degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e dal perito Prof.

(omissis) nominato al fine di eseguire la ricostruzione completa della formazione dei singoli patrimoni; riportava le tabelle riassuntive dei flussi in entrata e in uscita, così come accertati dal perito, per ciascun proposto, ivi compresi i suoi familiari, evidenziando per ognuno di loro il deficit esistente, nel periodo di riferimento, tra entrate legittime e uscite; dava atto che l'esito degli accertamenti svolti dal perito avevano evidenziato, per tutti i propositi e i loro nuclei familiari, che le entrate legittime erano inferiori alle uscite; disponeva infine la confisca dei beni, nel provvedimento specificati, nella diretta e indiretta disponibilità dei propositi, poiché acquistati nel periodo in cui si era manifestata la loro pericolosità e perché di valore non proporzionato alle loro risorse lecite o perché frutto o reimpiego delle attività illecite.

2.2 Dopo l'emissione del decreto del Tribunale sezione misure di prevenzione, la Corte di Appello di Roma con sentenza emessa l'11/09/2018, riconosceva, accogliendo l'impugnazione del P.M. avverso la sentenza del Tribunale, la natura mafiosa del sodalizio in esame; la sezione di prevenzione della stessa Corte territoriale riteneva quindi che i propositi (omissis) e (omissis) dovessero essere inquadrati anche nella categoria criminologica di cui all'art. 4 lettera a) del d.lgs n. 159 del 2011, con conseguente applicazione – in riforma del provvedimento impugnato – della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, nei termini indicati in precedenza. Confermava per il resto – sempre per i profili d'interesse nell'ambito del presente giudizio di legittimità – il provvedimento del Tribunale di Roma sia con riferimento alle misure di prevenzione personale

applicate al (omissis) e al (omissis) sia tutte le misure di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni nella disponibilità diretta ed indiretta, tramite terzi, dei proposti (omissis) condividendo le valutazioni del primo giudice in ordine ai presupposti di tali misure e rigettando i relativi motivi di appello.

Disponeva altresì nei termini indicati sulle impugnazioni del PM avverso la revoca della confisca ovvero il rigetto della richiesta del sequestro di alcuni beni e società ritenuti riconducibili, rispettivamente, al (omissis) ed al (omissis)

3. Avverso il decreto della Corte di appello, hanno proposto ricorso per Cassazione (omissis) , unitamente ai terzi interessati (omissis) (omissis) , unitamente al terzo interessato (omissis) (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori (omissis) e (omissis)); (omissis) unitamente ai terzi interessati (omissis) (omissis) .

Il decreto è stato impugnato anche dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma.

4. Nell'interesse di (omissis) , proposto, e dei terzi interessati (omissis) (omissis) , sono stati articolati due motivi di ricorsi con i quali è stata eccepita la nullità del decreto impugnato per violazione di legge (art. 10 comma 3 d.lgs. n.159/2011) con riferimento alla motivazione apparente in ordine:

- a) alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale del proposto sia nella forma generica sia in quella qualificata ed alla sua attualità, presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
- b) alla ritenuta sussistenza di una correlazione cronologica tra la pericolosità sociale in capo al proposto e la disponibilità dei beni oggetto di confisca nonché in merito al requisito della sproporzione tra i redditi lecitamente conseguiti e dichiarati dal proposto e dai terzi interessati ed al valore dei beni immobili e mobili confiscati, in considerazione altresì delle allegazioni difensive allegate all'appello.

Ha esposto il ricorrente che la Corte di appello aveva acriticamente recepito le conclusioni del tribunale che lo aveva inquadrato nella categoria criminologica di cui all'art. 4 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 159/2011, ravvisando una pericolosità

generica – nonostante un iter criminologico circoscritto agli anni compresi fra il 1990 ed il 1994 – ed una pericolosità qualificata – sulla base di fatti originati dalla indagine cd. (omissis) e consistenti in due episodi di interposizione fittizia accertati nel 2013, senza tener conto di alcuni dati fondamentali di diverso tenore (l'ininterrotta detenzione dal 1994 al 2012 senza dar luogo a rilievi, soprattutto nell'ultimo periodo in detenzione domiciliare per motivi di salute; l'estraneità alle vicende inserite nella suddetta indagine, come accertato dal Tribunale del riesame cautelare con ordinanza del 21/01/2016 e conseguente decreto di archiviazione della Procura di Roma in relazione al reato associativo; la commissione di un unico reato, nel 2014, per usura, elemento insufficiente ai fini del requisito dell'attualità della pericolosità). In particolare, i giudici della prevenzione avevano apoditticamente ritenuto la ininterrotta frequentazione di personaggi di particolare spessore criminale sin dal 1990, senza alcuna prova a riguardo, omettendo altresì di considerare che la vicinanza al (omissis) ed al (omissis), comunque collocabile esclusivamente nell'anno 2012, non aveva determinato alcun delitto o altro atto illecito.

Quanto all'argomentazione di carattere logico, secondo cui il (omissis), terminando la detenzione iniziata nel 1994 ad aprile del 2012, non avrebbe potuto accumulare in modo lecito, in meno di un anno, quelle ricchezze poi investite in due società, non avendo svolto peraltro alcuna regolare attività lavorativa, i giudicanti non avevano considerato come i capitali derivassero da investitori e solo in piccola parte dal gruppo familiare (omissis).

Circa la confisca dei beni in sequestro, la corte territoriale aveva condiviso le valutazioni derivanti dalle informative e dall'accertamento della Guardia di Finanza, omettendo di considerare "la produzione di molteplici memorie difensive e di allegate consulenze di parte" con la quale si sottolineava l'erroneità di alcuni dati di riferimento (il calcolo dei dati Istat, i redditi percepiti dal terzo interessato (omissis) la pensione d'invalidità riconosciuta a (omissis) prima del 2007, il metodo di calcolo utilizzato per accertare la disponibilità finanziaria del nucleo familiare, la disponibilità economica antecedente al 1997 derivante dal risparmio dei genitori, la mutevole composizione della famiglia (omissis) nel periodo in osservazione, la stessa pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento del proposto) e l'insussistenza della affermata sperequazione economica.

Nel provvedimento impugnato inoltre non si valutavano le difficoltà finanziarie, documentate da polizze di pegno aventi ad oggetto preziosi di famiglia, e le

vicende relative all'acquisto della casa familiare con l'impiego di risparmi ed il ricorso al credito bancario.

Quanto alla (omissis) la corte aveva sostenuto che l'acquisto di quote da parte dei (omissis) non era supportata dalla coerenza patrimoniale del nucleo condividendo anche in questo caso conteggi imprecisi e un'erronea rilevazione dei flussi di denaro; la conclusione secondo cui il proposto avrebbe fatto confluire le sue disponibilità finanziarie, illegittimamente acquisite, sui conti societari al fine di finanziare un investimento immobiliare alle (omissis) era priva di qualsiasi elemento di riscontro.

Infine, anche per le due autovetture confiscate la difesa aveva fornito la prova della provenienza lecita del denaro necessario per l'acquisto.

5. Il ricorso proposto dal difensore di (omissis) è articolato in otto motivi con i quali, previa sintesi della vicenda processuale, è stata eccepita:

- 5.1 la illegittimità dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art.10 commi 2 e 3 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevedono il termine a pena di decadenza di dieci giorni per proporre ricorso avverso il decreto applicativo della misura patrimoniale della confisca, senza alcuna proporzione fra la brevità di detto termine e la complessità del provvedimento impugnato (nel caso di specie, particolarmente evidente per il numero delle pagine di cui era composto il decreto della corte di appello, la tecnica redazionale utilizzata del rinvio per relationem, la particolarità delle questioni giuridiche trattate), con disparità di trattamento rispetto all'impugnazione delle sentenze; la motivazione sul punto della corte di appello era da ritenersi incongrua perché non era stato considerato il deficit qualitativo dell'atto per il breve tempo a disposizione, in violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo;
- 5.2 la violazione dell'art. 125, comma 3 e 7 d.lgs. 159/2011 per la motivazione per relationem del decreto impugnato, fuori dei casi in cui tale tecnica è ammissibile (la valutazione sulla congruità e legittimità dei redditi conseguiti dal (omissis) e dalla compagna, (omissis) , era stata delegata al perito, senza analisi delle tesi difensive e valutazione critica della perizia);
- 5.3 la illegittimità dell'art. 27 d.lgs. 159/2011 in relazione all'art.10, comma 3, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 117 (in relazione all'art.2, protocollo 7 Cedu) della Costituzione nella parte in cui prevede che il

ricorso per Cassazione, anche nel caso in cui la Corte di Appello modifichi in peius la decisione di primo grado, possa essere ammesso solo per violazione di legge (e ciò con riferimento all'affermazione di pericolosità cd. qualificata, sulla base della sentenza di appello nell'ambito del giudizio di cognizione, non definitiva per la pendenza del procedimento in cassazione, con la quale era stata ritenuta la natura mafiosa dell'associazione, esclusa invece dal tribunale con argomentazioni del tutto condivisibili), anche in questo caso in violazione del diritto di difesa e del giusto processo, per la mancanza del doppio grado di giurisdizione;

- 5.4 violazione dell'art. 4 lett. a) d.lgs. 159/2011 per avere la Corte di appello omesso di motivare con riferimento al ritenuto inquadramento di (omissis) nella categoria criminologica di appartenente ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, con effetti pregiudizievoli su entrambe le misure (personale e patrimoniale); vizio motivazionale consistente nel ritenere senza riscontri – ma, anzi, con argomenti di diverso avviso, ben valorizzati dal tribunale nel processo di merito – che le cooperative del (omissis) si erano avvalse della caratura criminale di (omissis) per condizionare con forza intimidatrice le decisioni della pubblica amministrazione al fine di assicurarsi numerosi appalti;
- 5.5 violazione dell'art.6 d.lgs. 159/2011 per avere il decreto impugnato erroneamente applicato la norma sostanziale ed applicato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale "oggi per domani" in relazione ad una pericolosità inattuale, atteso il trattamento sanzionatorio applicato in sede di giudizio di cognizione e la differita esecuzione della misura;
- 5.6 violazione degli artt. 13, comma 2 - 14, comma 2 Costituzione, artt. 125 e 521 cod. proc. pen. e degli artt. 4, comma 1 lett. c) - 1, comma 1, lett. b) e 24 d.lgs. 159/2011 per avere la Corte di Appello: a) violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ; b) comunque, omesso di motivare con riferimento all'inquadramento di (omissis) nella categoria criminologica di coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e, conseguentemente, per non aver motivato circa la derivazione illecita del patrimonio confiscato, formatosi prima del 2012 (sul punto la Corte aveva condiviso il giudizio

- espresso dal tribunale secondo cui tutte le entrate del (omissis) sarebbero ontologicamente vizzate, senza tener effettivamente conto dei rilievi del consulente di parte; doveva a tal fine considerarsi che l'ingresso del (omissis) nelle cooperative risaliva all'anno 2012 e che la presunzione di illiceità non poteva operare per il periodo precedente e che, in ogni caso, non erano state indicate le attività delittuose fonti esclusive e significative di profitti illeciti in tutto il periodo oggetto della confisca);
- 5.7 violazione degli artt. 13, comma 2 - 14, comma 2 Costituzione - 125 cod. proc. pen. - 20 e 4, lett. a) d. lgs. 159/2011 per avere la Corte di appello, previa errata applicazione della norma sostanziale di riferimento, omesso di motivare con riferimento alla derivabilità del patrimonio confiscato e formatosi dopo il 2012 da attività ontologicamente illecita (anche per il patrimonio formatosi nel periodo 2012/2014 le considerazioni del perito erano state recepite acriticamente da entrambi i giudici della prevenzione, di primo e secondo grado, omettendo di motivare in ordine ai rilievi difensivi circa i redditi delle cooperative derivanti da appalti regolarmente portati ad esecuzione, a prescindere dalla stipula dei relativi contratti);
- 5.8 violazione degli artt.13, comma 2 - 14, comma 2 Costituzione - 125 cod. proc. pen. - 24, 4, comma 1) lettera a) e 1, comma 1 lett. b) d. lgs. 159/2011 per avere la Corte di Appello, previa errata applicazione della norma sostanziale di riferimento, omesso di motivare circa la integrale derivabilità del patrimonio confiscato da attività ontologicamente illecita, e ciò in relazione, in particolare, all'immobile confiscato sito in (omissis), acquistato con risorse accumulate nel tempo, prima del 2012, derivanti da reinvestimenti immobiliari, e con il finanziamento ottenuto tramite mutuo bancario, come documentato dalla difesa.
- 5.9 (omissis) ha altresì fatto pervenire tramite la Casa Circondariale dell'istituto ove è ristretto un ricorso personale manoscritto ed un successivo scritto integrativo.
- 5.10 Con memoria depositata il 06/10/2020 il difensore del (omissis) ha insistito nell'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, rilevando che nelle more la Corte di Cassazione aveva definitivamente escluso la connotazione mafiosa dell'associazione, per cui l'inquadramento criminologico della personalità del proposto non era più configurabile per l'applicazione di una misura di sicurezza.

6. Il ricorso presentato nell'interesse di (omissis) e del terzo interessato (omissis) (in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle minori (omissis) e (omissis)) è articolato in quattro motivi.

- 6.1 Violazione di legge (art. 4, comma 1, lett. a e c d.lgs. 159/2011) per la carenza del requisito dell'attualità della pericolosità sociale a base della misura di prevenzione personale nonché per la inadeguata valutazione della pericolosità generica e della sua perimetrazione ai fini della confisca. Ha premesso a riguardo il ricorrente che il provvedimento impugnato gli riconosceva sia la pericolosità generica dal 2002 al 2013, attraverso un ragionamento presuntivo, sia la pericolosità qualificata, alla luce della qualità di partecipe dell'associazione ex art. 416 bis cod. pen. ritenuta con la sentenza emessa in data 11/09/2018 dalla Corte di appello di Roma, senza alcuna aderenza ai dati fattuali ed alla portata di tale pronuncia che aveva ritenuto la condotta di "non particolare gravità", in mancanza altresì di elementi da cui desumere "attività delittuose produttive di reddito" dopo il 2002. Gli episodi di estorsione del 2012 e del 2013, richiamati nel decreto impugnato, erano stati ingiustificatamente collegati ai fatti del 2002, per cui il (omissis) aveva riportato condanna per il reato ex art. 12 d.l. n.143/91, dovendosi al contrario ritenere la pericolosità sociale di costui limitata a due ambiti temporali precisi (quella generica all'anno 2002, quella qualificata dal settembre 2011 al 2.12.2014), in assenza di elementi obiettivi che saldassero tra loro le condotte delittuose, con conseguente illegittimità della confisca di tutti i beni acquisiti dal proposto dopo il 2002.
- 6.2 Violazione di legge (artt. 229 e 230, comma 2 cod. proc. pen.) per l'esclusione dei consulenti di parte dalla partecipazione alle riunioni peritali successive all'inizio delle operazioni (nel corso della riunione del 06/04/2017 si rinviavano tali operazioni a data da destinarsi, mai in seguito individuata).
- 6.3 Violazioni di legge (artt. 19 e 37 d.lgs. 159/2011) in merito alla mancata documentazione contabile e alla conseguente inidonea valutazione delle prove relative alla legittimità delle entrate patrimoniali della famiglia (omissis) - (omissis). In particolare, la corte di appello non aveva applicato il principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui l'area dei beni confiscabili deve essere circoscritta in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato impegnato in attività criminose; nel caso del (omissis) non si era tenuto conto

di una serie di circostanze (dello stato detentivo del (omissis) fino al 2011, con conseguente impossibilità di associarsi con costui prima di tale data; dei proventi leciti derivanti dalla gestione del distributore di (omissis) e dalle altre attività commerciali della famiglia, come le scritture contabili, mai acquisite perché non consegnate dal commercialista, avrebbero dimostrato; del ricorso all'indebitamento nel 2012; del mero rinnovo del contratto di locazione dei tre locali aziendali, nel 2013, senza alcun ampliamento della società che gestiva il distributore; della legittimità dei prelievi in conto utili, in conformità con le previsioni statutarie e con le relative delibere assembleari). La perimetrazione della pericolosità del (omissis) pertanto non poteva che essere circoscritta agli anni 2013 e 2014, epoca degli episodi estorsivi contestati, e non poteva comprendere gli anni precedenti, inglobando tutti i proventi derivanti dall'impianto di (omissis) (omissis) gestito sin dal 1996 con diversi assetti societari e, ancor prima, in forma individuale; di conseguenza, tutte le acquisizioni precedenti (immobili, società, prodotti assicurativi) dovevano ritenersi legittime. Anche il reimpiego di somme frutto di evasione fiscale era insussistente non essendo mai stato contestato alcun addebito perché la posizione fiscale relativa alla cessione di quote societarie era stata preventivamente sanata, come da documentazione esibita.

6.4 Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.) per l'omessa motivazione circa la richiesta di revoca del sequestro, ritualmente formulata al Tribunale.

7. (omissis) ha proposto un duplice ricorso.

7.1 Con il ricorso dell'avv. (omissis), nell'interesse anche dei terzi interessati (omissis) sono stati articolati due motivi di impugnazione.

Con il primo è stata eccepita la violazione di legge (artt. 125, comma 3 cod. proc. pen., 10 comma 3 d.lgs. n.159/2011), in relazione alla mancanza di motivazione circa la sussistenza dei requisiti della pericolosità specifica – afferente ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. – e della sua attualità. Sostiene il ricorrente che la motivazione sarebbe del tutto apparente risolvendosi in un'acritica riproposizione delle argomentazioni della Corte di appello in sede di giudizio ordinario e del giudice della cautela nell'ordinanza custodiale in carcere, provvedimenti che avevano affermato la connotazione mafiosa dell'associazione per delinquere contestata. In particolare, non erano state esaminate le eccezioni difensive, tese ad evidenziare non solo il carattere

non definitivo della sentenza di secondo grado ma anche i fattori ostativi all'affermazione del requisito dell'attualità (la disgregazione dell'associazione; la distanza temporale dai fatti).

Con il secondo motivo la stessa violazione di legge è stata ravvisata in ordine alla confisca dei beni e delle utilità nella titolarità del proposto e dei terzi interessati.

Anche in questo caso la conferma integrale delle misure patrimoniali doveva ritenersi motivata solo in apparenza, senza analisi critica delle tesi difensive, puntualmente documentate, con le quali si era evidenziata la provenienza lecita delle varie somme utilizzate per l'acquisto di un immobile in (omissis), anche con denaro della (omissis), convivente del (omissis). La corte di appello aveva altresì ritenuto non applicabile l'art. 52, comma 7 d.lgs. 159/2011 – norma che stabilisce che si proceda alla confisca della sola quota conferita al proposto nel caso di beni indivisibili acquistati in comproprietà o in comunione – sul presupposto della sua abrogazione nonché della insussistenza dei requisiti della comunione e della buona fede del terzo, senza considerare che la norma continuava ad applicarsi alla fattispecie ex art. 2 cod. pen., che tra il (omissis) e la (omissis) vi era un rapporto di convivenza di fatto per cui avevano acquistato in comune l'abitazione, che gli elementi per escludere la buona fede si riducevano ad una conversazione telefonica dal tenore equivoco.

Analoghe considerazioni sono state riferite alla confisca di un motoveicolo e di un'autovettura di proprietà della (omissis), di una cassetta di sicurezza collegata ad un conto corrente intestato alla (omissis) presso la (omissis) spa, di un autoveicolo di (omissis), di un conto corrente presso la (omissis) – agenzia di (omissis) intestato ad / (omissis) : la lecita acquisizione di beni e denaro era stata puntualmente dimostrata mentre la corte territoriale aveva ribadito le conclusioni del tribunale senza confrontarsi criticamente con i motivi d'impugnazione.

7.2 Con il ricorso a firma dell'avv. (omissis) è stata eccepita:

- a) la violazione di legge con riferimento all'inquadramento del proposto nella categoria della pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4 lett. a) d.lgs. 159/2011 ed al profilo dell'attualità della pericolosità qualificata e generica, censurandosi l'acritico recepimento della tesi, affermata nel giudizio di appello, della natura mafiosa dell'associazione a delinquere senza considerare i motivi di impugnazione sul punto e, in particolare, la distanza temporale dai fatti oltre che la lunga espiazione di pena, al termine della

quale soltanto era possibile effettuare una concreta valutazione di pericolosità;

- b) la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della pericolosità sociale del proposto in epoca contestuale all'acquisto dei singoli beni in seguito confiscati, con violazione dei principi giurisprudenziali circa la perimetrazione temporale tra il periodo di manifestazione della pericolosità sociale e l'acquisto del bene oggetto della misura di prevenzione patrimoniale.

8. Avverso il decreto della Corte di Appello ha proposto tre distinti ricorsi il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma per violazione di legge:

- in relazione all'art. 52 d.lgs. 159/2011 nonché 1175 e 1337 cod. civ. e con riferimento alla posizione della (omissis) S.p.A., nella qualità di creditore ipotecario dell'immobile e del terreno in : (omissis) , acquistato da (omissis) – convivente del (omissis) ed adibito ad abitazione familiare della coppia – per il quale il decreto impugnato aveva ritenuto la buona fede dell'istituto di credito, in contrario avviso rispetto al tribunale; risultava invece che la (omissis) aveva allegato alla richiesta di mutuo fotocopie artefatte delle dichiarazioni dei redditi (modello unico delle persone fisiche per gli anni 2012 e 2013), addirittura carenti nel facsimile utilizzato, e che la banca aveva concesso il prestito di euro 155.000 senza verificare con la necessaria diligenza i requisiti di affidabilità del mutuatario ed acquisire idonea documentazione a riguardo (certificazione lavorativa, cedolini di stipendio, ulteriori attestazioni di reddito);

- in relazione agli artt.1, 16 e 24 d.lgs. 159/2011 e con riferimento alla posizione di (omissis) , per la disposta revoca della confisca di un cespite in (omissis) (omissis) intestato a (omissis) nonostante il giudizio di pericolosità del (omissis) – personaggio di spicco della criminalità romana – e la effettiva disponibilità dell'immobile in questione, a partire dal 2007, con una giustificazione all'evidenza fittizia (un contratto di comodato gratuito, senza plausibile spiegazione dell'atto di liberalità), non senza considerare lo stato di soggezione in cui versava il (omissis),

- in relazione agli artt. 1, 16 e 24 d.lgs. 159/2011 e con riferimento alla posizione di (omissis) , per la conferma della disposta revoca del sequestro delle quote e del patrimonio della (omissis) S.r.l. di proprietà dei terzi interessati (omissis) nonché dell'amministratore unico (omissis) (omissis) per ragioni analoghe a quelle indicate nel ricorso relativo all'immobile di (omissis) , non avendo la corte di appello considerato elementi decisivi

attestanti la supremazia del^(omissis) anche sul (omissis) e la titolarità di fatto della società che gestiva uno stabilimento balneare a (omissis) (la disponibilità di una saletta munita di un nuovo bagno; l'utilizzo di denaro per far fronte alle spese di restauro di una villa; i permessi richiesti al proposto per concedere la struttura per eventi privati).

8.1 Con memoria difensiva depositata il 05/10/2020 l' (omissis) s.p.a. ha chiesto rigettarsi il ricorso del P.G. richiamando il contenuto dell'atto del 07/04/2016 di ammissione al passivo e rilevando che prima di deliberare la concessione del mutuo aveva svolto l'istruttoria prevista per casi analoghi (acquisizione dei modelli fiscali per il 2012 e il 2013, attestanti un reddito lordo di circa euro 63.000, corrispondente a euro 3.500 mensili netti; copia della trasmissione telematica di tali modelli all'Agenzia delle Entrate; garanzia fideiussoria rilasciata dalla madre della mutuataria; stima dell'immobile, di valore idoneo a garantire il rimborso del mutuo).

Ha rilevato che la corte di appello aveva condiviso le ragioni della banca che aveva impugnato la decisione del tribunale nella parte in cui non aveva riconosciuto la buona fede dell'istituto di credito mutuante, sul presupposto che l'istituto di credito mutuante fosse non solo consapevole della falsità della documentazione reddituale prodotta dalla richiedente^(omissis) ma anche del fatto che il mutuo sarebbe stato rimborsato con i proventi illeciti del proposto; il giudice di appello, invece, aveva correttamente ritenuto l'affidamento incolpevole di (omissis) s.p.a. nella concessione del mutuo, revocando l'ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile.

Ha confutato infine le argomentazioni della Procura ricorrente, evidenziando che: la banca non avrebbe potuto fare accertamenti presso il datore di lavoro, attraverso l'acquisizione di buste paga, atteso che la^(omissis) aveva dichiarato redditi da lavoro autonomo; il processo deliberativo interno era stato articolato e di esso non doveva farsi menzione nell'atto notarile; la falsità degli atti presentati dalla mutuataria non era riconoscibile da parte di un soggetto privo di esperienza fiscale, in relazione anche al modello utilizzato per la dichiarazione dei redditi, circostanza in fatto dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

8.2 Anche il terzo interessato (omissis) ha presentato memoria difensiva, pervenuta in Cancelleria tramite pec il 06/10/2020 e depositata il 22/10/2020, avverso il ricorso della Procura, chiedendone la dichiarazione d'inammissibilità per la diversa lettura degli atti processuali rispetto alla congrua motivazione della Corte di appello che aveva escluso l'intestazione fittizia del bene.

8.3 Infine, nell'interesse dei terzi interessati (omissis) (omissis) è stata depositata il 06/10/2020 memoria difensiva con richiesta di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso della Procura o, in subordine, di rigetto, in quanto basato su censure non ammesse in sede di legittimità e su categorie giuridiche erroneamente applicate, relativamente al concetto di disponibilità dei beni, rilevante ai fini del procedimento di prevenzione.

9. Dopo il deposito della requisitoria del PG hanno depositato memorie di replica:

- (omissis), tramite il difensore di fiducia, il quale ha ribadito (atto depositato il 12/10/2020) le argomentazioni di cui ai precedenti scritti difensivi, contrapponendole alle conclusioni della Procura Generale;

- l' (omissis) s.p.a. (atto depositato il 15/10/2020) che ha ribadito la conformità del proprio operato alla normativa primaria e secondaria nell'erogazione di mutuo fondiario con rimborso a medio – lungo termine;

- (omissis) ed i terzi interessati (omissis) (omissis) (atto depositato il 16/10/2020) i quali hanno insistito nella denunciata violazione di legge per motivazione apparente, senza alcuna autonoma valutazione della decisione di primo grado alla stregua delle deduzioni difensive;

- (omissis) ed i terzi interessati (omissis), in proprio e per i minori (omissis) e (omissis) (atto depositato il 16/10/2020), i quali hanno contestato le conclusioni della Procura Generale, ritenendo che l'esclusione della matrice mafiosa dell'associazione imponga una rivalutazione anche dei presupposti per la confisca di prevenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel presente procedimento di prevenzione, la pericolosità sociale dei proposti è stata valutata soprattutto sulla base degli esiti del giudizio penale denominato " (omissis) ", al quale si è più volte fatto cenno nell'esposizione in fatto che precede.

Dopo la proposizione dei ricorsi in esame, il procedimento di cognizione è stato definito da questa Corte, in punto di responsabilità degli imputati, con sentenza n.18125 del 22/10/2019 – dep. 12/06/2020 alla quale deve necessariamente farsi riferimento, trattandosi – appunto – delle stesse condotte prese in considerazione ai fini delle misure di prevenzione; ciò al fine di verificare gli effetti di tale accertamento definitivo sul giudizio di pericolosità e sulle misure applicate.

2. Per gli aspetti rilevanti in questa sede, il giudizio di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza di appello proprio nella parte in cui quest'ultima, in accoglimento dell'impugnazione della pubblica accusa, aveva a sua volta riformato la decisione di primo grado che aveva sì riconosciuto l'infiltrazione nel tessuto cittadino di aggregazioni criminali che inquinavano vasti settori dell'economia, pubblica e privata, ma aveva al contempo escluso l'esistenza di una mafia emergente, non riconducibile ai modelli storici e caratterizzata per questa da elementi di novità.

In via definitiva, quindi, deve ritenersi esclusa: a) l'unitarietà dell'associazione contestata ed affermata, invece, la sussistenza di due distinte associazioni per delinquere; b) la natura mafiosa di entrambe le associazioni; c) quanto ai numerosi reati fine contestati, la sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e delle aggravanti di cui agli artt. 629 e 628, terzo comma, n. 3 cod. pen.

All'impatto di tale giudicato sul procedimento di prevenzione hanno fatto riferimento i ricorrenti nelle memorie difensive e nelle memorie di replica, integrando in tal modo – rispetto alla pronuncia giudiziale sopravvenuta – i rispettivi atti di impugnazione.

3. È opportuno per chiarezza espositiva accennare al quadro normativo di riferimento per poi analizzare, alla luce dei motivi di ricorsi così come integrati e delle condotte accertate in via definitiva - sì ridimensionate ma di indubbio spessore criminale - la tenuta del decreto impugnato, con riferimento ad entrambe le misure di prevenzione applicate, personale e patrimoniale.

3.1 Ai sensi dell'art. 4 del codice antimafia le misure di prevenzione personali si applicano da parte dell'autorità giudiziaria: a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale; b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale; c) ai soggetti di cui all'articolo 1 ossia – per quanto rileva ai fini della presente trattazione – a coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione patrimoniale, l'art. 16 cod. antimafia rinvia, in particolare (lett.a), ai soggetti di cui all'art. 4.

3.2 In tema di misure di prevenzione, l'attribuzione al proposto della condizione di "pericolosità" richiede altresì il preliminare e attuale inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate negli art. 1 e 4 del cod. antimafia, che descrivono sia la pericolosità generica, che quella specifica o qualificata (connessa alla criminalità organizzata di stampo mafioso).

3.3 Il giudicato sopra richiamato riguarda, in particolare, la posizione dei proposti ricorrenti (omissis)

Per i primi due la misura di prevenzione personale è stata applicata soltanto con il decreto impugnato, sia per la ritenuta pericolosità generica sia per la pericolosità specifica, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del codice antimafia, in quanto ritenuti appartenenti, con ruolo di vertice, all'unica associazione mafiosa la cui esistenza è stata negata in via definitiva dalla Suprema Corte.

Anche per (omissis), il decreto impugnato ha ritenuto che alla pericolosità generica affermata in primo grado dovesse aggiungersi anche quella specifica ex art. 4 primo comma lettera a) del codice antimafia, in quanto partecipe dell'associazione mafiosa, ma senza alcuna conseguenza in termini di durata temporale, non essendo stata la questione oggetto di impugnazione da parte della pubblica accusa.

Come giustamente rilevato dal Procuratore Generale nella requisitoria in atti, la questione nodale da risolvere in questa sede attiene alla possibilità di ritenere la pericolosità qualificata laddove, come nella fattispecie, a venir meno è lo stesso sodalizio mafioso cui i proposti sono ritenuti appartenere (ai soli fini, s'intende, dell'applicazione della misura di prevenzione personale e con il registro probatorio ad essa attinente).

La ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale consente, infatti, l'utilizzo degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza oltre ogni dubbio ragionevole) rispetto alle misura di prevenzione, per la quale è sufficiente l'espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell'appartenenza (vicinanza, contiguità, etc.) e non della piena partecipazione al sodalizio criminale (l'unica penalmente rilevante).

Tuttavia, nella fattispecie, la forza del giudicato penale che ha radicalmente escluso l'esistenza stessa del sodalizio mafioso in contestazione non consente, in

concreto, alcuna autonomia di valutazione, non potendosi qualificare come specifica ai sensi dell'art. 4 lettera a) del codice antimafia una pericolosità fondata sull'appartenenza ad un sodalizio mafioso ritenuto inesistente.

4. A diverse conclusioni deve pervenirsi per la pericolosità generica che giustifica l'applicazione delle misure di prevenzione personale - sia pure in termini diversi per le considerazioni che precedono, meglio precisati in seguito - e patrimoniale. Rispetto a queste ultime la sentenza della Corte di Cassazione n.18125/2020 non interferisce, risultando le confische legittimate dalla sussistenza appunto della pericolosità generica di tutti i propositi ricorrenti; confische disposte già dal Tribunale di Roma sulla sola base di tale inquadramento, con espressa esclusione della pericolosità specifica di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) cod. antimafia.

Al contrario, l'intervenuto giudicato in ordine alla penale responsabilità dei propositi, sia per la loro partecipazione a due distinte associazioni per delinquere semplici sia per i molteplici reati fine loro attribuiti (fatti ormai definitivamente accertati), conferma la ricostruzione operata con doppia pronuncia conforme sulla valenza sintomatica di tali specifiche condotte criminose ai fini della confisca di prevenzione; e ciò - come sarà più meglio precisato in seguito, rispetto alle singole posizioni - vale tanto per la perimetrazione temporale della pericolosità sociale dei propositi quanto per la conclamata attività criminale da costoro posta in essere con finalità di arricchimento personale, nel quadro di uno scenario di attuazione di patti associativi finalizzati all'illecito arricchimento patrimoniale.

5. Nell'inquadramento generale della decisione vanno anche richiamati i principi ai quali uniformare il presente giudizio di legittimità.

Questa corte ha già affermato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).

Anche il vizio di travisamento della prova per omissione deve ritenersi estraneo al procedimento di legittimità avente ad oggetto le misure di prevenzione ove sono

deducibili – appunto – solo i motivi che denuncino violazione di legge; e ciò a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneamente ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente od inesistente riconducibile alla violazione di legge (di recenti, Cass. sez. 2, sent. n.20968 del 06/07/2020 - dep. 15/07/2020 - Rv. 279435).

Più in particolare, è stato precisato che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Cass. sez. 6, sent. n. 21525 del 18/06/2020 - dep. 20/07/2020 - Rv. 279284).

5.1 In realtà tali principi, pur richiamati a grandi linee in premessa nei ricorsi, non hanno poi trovato riscontro nella enunciazione dei motivi che assumono sostanza di censure nel merito, tese a confutare la motivazione del provvedimento impugnato per profili che attengono allo sviluppo logico delle argomentazioni del tribunale, confermate dalla corte territoriale e non inficcate dalla pronuncia della Cassazione sulla pericolosità generica dei propositi e sulle misure applicate: riguardano, a titolo esemplificativo, la valutazione delle conclusioni del perito, perché difformi da quelle dei consulenti di parte nel tracciamento delle somme necessarie per l'acquisto di immobili; la delimitazione temporale delle condotte illecite, secondo tesi alternative che enfatizzano periodi - intermedi rispetto alle condanne riportate – in cui non si registra la commissione di reati; i distinguo dei propositi rispetto alle posizioni dei terzi interessati, spesso congiunti conviventi, privi di redditi autonomi rilevanti. Attengono in ogni caso a denunziati deficit motivazionali, al più ad asserite incongruenze logiche, ma non inficiano la struttura del ragionamento che non può in ogni caso considerarsi assente o apparente e, quindi, in violazione di legge.

Alla luce di tali precisazioni possono esaminarsi i singoli ricorsi, per i profili diversi da quelli – già definiti in precedenza – attinenti alla pericolosità qualificata.

6. (omissis) ed i terzi interessati (omissis)
(omissis) hanno proposto un ricorso generico ritenendo apparente la motivazione sulla attualità della pericolosità generica e, rispetto alla confisca, sulla correlazione cronologica e la sproporzione reddituale.

6.1 In realtà, le censure non si confrontano con la puntuale ed analitica motivazione del provvedimento impugnato (pag.228 e segg. – par. 4.9 per l'inquadramento della pericolosità; pagg. 380 e segg. per la misura della confisca), costituendo – ulteriore motivo di inammissibilità - reiterazione dei motivi di appello.

Il decreto impugnato, richiamate le argomentazioni del tribunale e sintetizzati i motivi di appello, evidenzia i gravi reati commessi dal (omissis) negli 90, i contatti con ambienti della malavita romana (in particolare con il (omissis) ed il (omissis)) subito dopo il periodo di detenzione, la commissione dei reati in epoca recente, giustificando il giudizio di pericolosità già espresso dal Tribunale (anzi aggravandolo) e perimetrando in tal modo il periodo oggetto di verifica ai fini della misura di prevenzione patrimoniale.

6.2 Anche per tale aspetto, la corte territoriale analizza le conclusioni del tribunale alla stregua dei motivi di appello, riporta dati precisi sulla consistenza dei flussi reddituali dei proposti e dei terzi interessati appartenenti allo stesso nucleo familiare (padre – fino al decesso nel 2011, madre e germani) nel periodo di accertata pericolosità sociale (dall'inizio degli anni 90 agli episodi di trasferimento fraudolento del 2013), indica con altrettanta precisione le fonti di prova (dichiarative – testimonianze, intercettazioni – e documentali – indagine peritale, accertamenti della Guardia di Finanza) e riscontra per ciascun anno uscite superiori alle entrate lecite, pur con i correttivi apportati a seguito di alcuni rilievi difensivi, attenendosi ad oggettivi criteri economici e matematici.

Il provvedimento impugnato precisa, a riguardo, che la sproporzione tra le entrate legittime e le uscite non è stata calcolata sulla base della partecipazione del (omissis) all'associazione in esame, ma sulla base – appunto - di criteri oggettivi, senza che tale appartenenza influisse sulla perimetrazione della pericolosità del proposto, posto che il ricorrente, è stato ritenuto iscrivibile, a fare data dal 1990 in poi, nella categoria criminologica dei soggetti di cui all'art. 1 lettera b) d. lgs n. 159 del 2011, perché indiziato di trasferimento fraudolento di valori. Tale circostanza ha consentito, a prescindere dalla ipotizzata partecipazione al sodalizio, di giustificare l'apprensione di tutti i beni, di valore non proporzionato alle entrate legittime, che dal 1990 in poi erano stati acquistati, direttamente o per interposta persona, e dei quali non fosse giustificato l'acquisto.

Le argomentazioni difensive – incentrate sull'analisi dei flussi finanziari in entrata dei quali la Guardia di Finanza e il perito non avrebbero tenuto conto – sono state esaminate ed hanno trovato riscontro, specie con riferimento ad asserite

disponibilità liquide accumulate nel tempo dai genitori del proposto, alle operazioni immobiliari indicate, alla pensione d'invalidità di (omissis) .

La rilettura di tali dati, in termini peraltro incompleti, si traduce, come affermato in precedenza, in una generica critica della motivazione del provvedimento impugnato, con osservazioni che investono il merito della decisione impugnata: le argomentazioni possono non essere condivisibili nell'ottica difensiva ma non certo ritenersi apparenti o inesistenti.

7. (omissis) ha proposto un duplice ricorso, uno tramite il difensore di fiducia, e l'altro di persona; il difensore ha in seguito depositato una nota difensiva e una memoria di replica. Il (omissis) ha fatto pervenire una "memoria difensiva ex art.121 cod. proc. pen." a sua firma.

7.1 Per quanto riguarda il ricorso del difensore, manifestamente infondate e irrilevanti risultano le questioni di costituzionalità sollevate con il primo ed il terzo motivo, in ordine - rispettivamente - alla eccessiva brevità del termine per impugnare il decreto applicativo della misura di prevenzione ed alla proponibilità del ricorso in cassazione per violazione di legge anche in caso di modificazione in peius della decisione di prevenzione di primo grado.

Per quanto attiene alla prima eccezione, da un lato, il termine per impugnare rientra nella piena discrezionalità del legislatore e prescinde dalle "dimensioni" del provvedimento impugnato; dall'altro, come già osservato dalla Corte di Appello, non è in alcun modo esposto, in concreto, quale sia il pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa subito dal ricorrente che risulta aver articolato le sue difese su tutti i punti della decisione impugnata, presentando una memoria aggiuntiva e replicando alle conclusioni del Procuratore Generale.

Nel ricorso in esame si reitera il riferimento ad una articolazione dei motivi che, con maggior tempo a disposizione, sarebbe stata più completa senza che si indichi, neanche nei successivi scritti difensivi, quale aspetto della difesa sarebbe stato trascurato anzi sostenendosi che "a nulla rileva il fatto che il ricorrente avrebbe presentato un atto completo" (memoria del 12/10/2020), senza considerare che proprio la rilevanza della questione è un requisito indefettibile per la proposizione della questione di costituzionalità.

Lo stesso va affermato per la seconda eccezione di costituzionalità, trattandosi di questione irrilevante nell'ambito del presente giudizio di legittimità, posto che la modifica in peius del decreto di appello (rispetto al provvedimento del tribunale) è oggetto di annullamento, per cui l'aggravamento della posizione del (omissis) in

relazione all'inquadramento della pericolosità sociale perde di consistenza giuridica ed è definita in senso favorevole al ricorrente, a prescindere dalla censura ad essa sottesa.

Non senza rilevare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, a fronte di una scelta legislativa che non appare irrazionale ma, al contrario, aderente alla tipologia ed alla struttura del procedimento di prevenzione.

7.3 Il quarto motivo, relativo alla denunciata omissione motivazionale circa "la ritenuta inquadribilità di (omissis) nella categoria criminologica di appartenente ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso" è assorbito dal rilievo del giudicato in punto di inesistenza dell'associazione mafiosa stessa, a suo tempo contestata (anche) al (omissis) con effetto sul decreto impugnato, da annullarsi in parte qua.

7.4 Con gli altri motivi (secondo, quinto, sesto, settimo ed ottavo) la denunciata violazione di legge si concretizza in realtà in una articolata critica alla motivazione, con relativa sottoposizione a questa corte di profili di merito e di tenuta logica delle argomentazioni.

7.4.1 La critica alla tecnica della motivazione per relationem è generica (secondo motivo). Pacifici i principi giurisprudenziali a riguardo secondo cui l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (ex multis Cass. sez. 6, sent. n. 46080 del 29/10/2015 - dep. 20/11/2015 - Rv. 265338), nel caso di specie:

- il giudizio di pericolosità generica e la confisca sono confermativi rispetto alla decisione del tribunale;
- il rinvio alle statuizioni del primo giudice ed alla analitica perizia in atti non esaurisce l'esame dei motivi di appello ma sono il supporto logico per disattendere i rilievi difensivi, anche per i profili ampiamente trattati nel precedente grado del procedimento (pagine 144 e segg. del decreto impugnato in ordine alla pericolosità, alla relativa perimetrazione e all'attualità incidenti sulla misura di prevenzione personale; pagg. 296

e segg. – par. 5.4 sulle questioni poste in ordine alla misura di prevenzione patrimoniale);

- il ricorrente non chiarisce – al di là del teorico richiamo ai principi che ineriscono al diritto di difesa – quali censure non avrebbero trovato riscontro alcuno (o avrebbero avuto una definizione solo apparente) nella motivazione del giudice di appello.

7.4.2 Manifestamente infondato il quinto motivo di ricorso - relativo all'attualità della pericolosità sociale tenendo conto del trattamento sanzionatorio applicato in sede di giudizio di cognizione - sulla scorta di principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai quali correttamente si è uniformata la corte territoriale.

E' stato chiarito dalle sezioni unite che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prevista dall'art. 3 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, è applicabile anche nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena (Cass. sez. un, sent. n. 6 del 25/03/1993 - dep. 14/07/1993 - Rv. 194062, nell'affermare il principio la Cassazione, premesso che occorre distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione in questione, ha altresì evidenziato che l'incompatibilità di questa con lo stato di detenzione del proposto attiene unicamente alla esecuzione della misura, che potrà avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, restando sempre salva la possibilità per il soggetto di chiedere la revoca della misura, ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, per l'eventuale venir meno della sua pericolosità in virtù dell'espiazione e dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena). Per tali ragioni è stato ribadito di recente che la sorveglianza speciale è applicabile anche a persona detenuta in espiazione dell'ergastolo, rispetto alla quale il presupposto applicativo dell'attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacché la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e, come tale, teoricamente ostativa all'esecuzione della misura di prevenzione, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall'ordinamento penale e, quindi, non è incompatibile con l'eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare corso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale (Cass. sez. 6, sent. n. 40270 del 27/06/2018 - dep. 10/09/2018 - Rv. 273845).

7.4.3 I motivi attinenti alla perimetrazione temporale della pericolosità sociale ed "agli elementi di fatto" sulla base dei quali debba ritenersi che il ^(omissis) viva



“abituamente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose” (sesto motivo) e che il patrimonio confiscato, formatosi dopo il 2012, derivi da tale condotta illecita (settimo ed ottavo motivo) sono di natura squisitamente fattuale e riguardano il profilo motivazionale per aspetti di indubbia estraneità alla violazione dei legge, nei termini delineati.

La Corte di Appello ha ritenuto di qualificare la pericolosità generica del proposto (oltre quella specifica, da ritenersi ormai esclusa) tenendo conto del movente economico che ha determinato l'omicidio volontario per il quale il^(omissis) ha riportato condanna negli anni 80 (fatto commesso in correlazione con i delitti di falso di assegni, furto di un carnet, abusando delle prestazioni d'opera, e truffa), nonché delle molteplici attività corruttive, ormai accertate in via definitiva, dal 2011 sino all'epoca dell'attuale carcerazione.

Rispetto ai due estremi temporali la Corte territoriale ha rilevato - con motivazione che si sottrae ad incertezze circa la sua reale portata esplicativa - che ^(omissis) anche medio tempore, sin dalla fine degli anni '90, aveva costruito un sistema di cooperative e di società di capitali per ottenere appalti presso l'amministrazione capitolina mediante il ricorso sistematico ad accordi spartitori; ha richiamato a tal fini elementi di obiettiva valenza argomentativa (la sentenza di condanna definitiva di ^(omissis) - consigliere comunale, coimputato del ^(omissis) per episodi di corruzione e turbativa d'asta; le dichiarazioni rese da ^(omissis) funzionario del Comune di Roma, attestanti come il sistema instaurato dal ^(omissis) fosse già in atto prima del 2011; la relazione ispettiva dell'Anac circa la sistematica deroga alle procedure di evidenza pubblica; le propalazioni dello stesso ^(omissis), oggetto di captazione; le dichiarazioni di ^(omissis) a riprova che, almeno dal 2006, l'attività corruttiva del proposto aveva piegato l'amministrazione capitolina alle esigenze delle cooperative da lui gestite con modalità criminali).

Il costante e sistematico mercimonio delle pubbliche funzioni ha raggiunto la sua massima espressione con l'accordo associativo, intervenuto nel settembre del 2011, con ^(omissis) (pag. 149 del provvedimento impugnato).

Si tratta, in definitiva, come sottolineato in termini condivisibili nella requisitoria della Procura Generale, di una motivazione del tutto analitica che, attraverso la selezione ed il vaglio degli elementi acquisiti al processo di prevenzione, perviene ad una valutazione di pericolosità sociale ed alla conseguente perimetrazione temporale della sua manifestazione; motivazione che non può dirsi tautologica o meramente assertiva (e dunque apparente) e ancor meno può stimarsi mancante.

La diversa interpretazione dei dati proposta dalla difesa, al fine di ridimensionare al triennio 2011-2014 la pericolosità sociale del proposto, riguarda la coerenza e logicità della motivazione e costituisce in ogni caso lettura alternativa (e parcellizzata) degli elementi valorizzati dalla Corte di Appello.

A ciò si aggiunga, per quanto riguarda la confisca, che le argomentazioni del ricorrente risultano in massima parte riprodotte dei motivi di appello (pag. 296 e segg. del provvedimento impugnato), analiticamente confutati nel provvedimento impugnato (pag. 303 e segg.).

Secondo il ragionamento della corte di appello, accertato che l'attività delittuosa posta in essere dal ^(omissis) per conseguire, tramite le cooperative a lui riconducibili, la acquisizione e gestione degli appalti di servizi comunali risale al 1998 e si è protratto fino al 2014, l'utilizzo dei redditi e delle risorse provenienti dalle cooperative stesse costituisce reimpiego di capitali d'illecita provenienza; tali risorse (anche quelle strettamente connesse all'esecuzione dei vari contratti) risultano inquinate, per tutto il periodo, dalla massiccia e prevalente condotta illecita realizzata al fine di assicurarsi l'aggiudicazione delle gare.

7.4.4 Il settimo e l'ottavo motivo non si sottraggono allo stesso limite di ammissibilità.

Essi riguardano il patrimonio formatosi dopo il 2012 e, in particolare, l'acquisto avvenuto nel 2014 dell'immobile in ^(omissis) ; la natura illecita di tutti i proventi percepiti dalle cooperative gestite da ^(omissis), anche di quelli in argomento, è espressamente motivata dalla Corte di Appello.

Con specifico riferimento al settimo motivo, questa stessa sezione della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un'attività d'impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l'acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l'attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti (Cass. sez. 2, sent. n. 31549 del 06/06/2019 - dep. 17/07/2019 - Rv. 277225).

Infine, il decreto impugnato dedica una specifica trattazione alla confisca dell'appartamento sito in ^(omissis) - acquistato il 29 maggio 2014,

al prezzo di euro 910.000,00 (pag. 310 e segg.), con riferimento sia al mutuo erogato a parziale pagamento del costo dell'appartamento, sia alle ulteriori provviste utilizzate per tale acquisto (somme giacenti su conti correnti cointestati, corrispettivo per la vendita di altro immobile).

Si è evidenziato nel provvedimento – per quanto rilevi in questa sede sotto gli aspetti più volte richiamati della effettiva esistenza dell'impianto motivazionale – che le risorse economiche del proposto e della ^(omissis), secondo gli accertamenti del perito, provenivano prevalentemente dalle Cooperative ed erano, pertanto, illecite per i motivi indicati (per il periodo 2009/2014 è stato riscontrato un deficit di 1,7 milione di euro, e, per il triennio 2012/2014, di un milione di euro; non possono altresì giustificare l'acquisto le risorse percepite tra il 1998 e il 2012 perché anch'esse provento di attività delittuosa secondo le esaurienti argomentazioni sul punto).

È stato altresì osservato che la stipulazione del mutuo non esclude la provenienza illecita della somma poiché il prestito implica la restituzione, da effettuarsi sì ratealmente ma pur sempre con risorse finanziarie derivanti dall'attività illecita posta in essere.

8. È inammissibile il ricorso, al quale si è aggiunto un ulteriore scritto difensivo, proposto di persona dal ^(omissis).

Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).

9. Anche il ricorso di (omissis) e del terzo interessato (omissis) (in proprio ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle figlie minorenni l' (omissis)) presenta evidenti profili d'inammissibilità, ad esclusione della censura relativa alla pericolosità sociale, da circoscrivere a quella generica per la sopravvenuta e definitiva connotazione dell'associazione a delinquere di appartenenza, non riconducibile ad una nuova forma di aggregazione mafiosa.

9.1 Con il primo ed il terzo motivo si contesta la perimetrazione della pericolosità generica nel periodo 2002 - 2013, ritenendosi priva di dimostrazione lo svolgimento di attività delittuose produttive di reddito dopo il 2002, nell'irrilevanza degli episodi richiamati nel decreto impugnato; il significativo lasso di tempo intercorrente tra i fatti delittuosi accertati, collocabili temporalmente nel 2002 e negli anni 2013/2014, non sarebbe stato oggetto di valutazione, con estensione del giudizio di pericolosità mediante generiche presunzioni. Inoltre, la natura illecita delle entrate della famiglia (omissis) sarebbe stata accertata senza acquisire la documentazione contabile di riferimento.

Anche in questo caso le censure sono riferite ad un vizio di motivazione, non deducibile in sede di legittimità, riguardando una diversa valenza da attribuire agli indizi valorizzati in doppia conforme (quanto alla pericolosità generica ed alla confisca) dai giudici del merito.

In particolare, l'attualità della pericolosità è oggetto di motivazione effettiva, incentrata sulla storia criminale del (omissis) e dalla sua, ormai incontrovertita, partecipazione ad un sodalizio criminale che si è caratterizzato per la programmazione e realizzazione di delitti produttivi di illecita ricchezza dal 2002 al 2013 (pagg. 152 e segg. del decreto impugnato - par. 4.5).

I rilievi del (omissis) si presentano invece generici - ulteriore profilo di inammissibilità - perché ripropongono censure sovrapponibili a quelle formulate in appello, ove si era eccepito che il primo giudice aveva fatto risalire la pericolosità del proposto al 2002 in ragione del precedente penale per il delitto di abusivo utilizzo di carte di credito (art. 12 d.l. 143/91 ora art. 55 d.lvo 231/2007), sebbene per detto illecito fosse stata irrogata, in ragione della modesta gravità del fatto, una pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa, con concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, circostanze che escludevano l'abitudine nei traffici delittuosi; che il primo giudice aveva ritenuto attuale la pericolosità del proposto, sebbene i fatti contestati

nell'ambito del processo penale scaturito dall'indagine "I (omissis) " fossero stati commessi a partire dal 2012 fino al 2013.

Innanzitutto, deve ribadirsi quanto a suo tempo correttamente rappresentato dal Tribunale della prevenzione ossia che l'esclusione in sede penale della natura mafiosa dell'aggregazione non ha inciso sulla sussistenza della pericolosità attuale del (omissis), desumibile dall'attività illecita produttiva di profitto posta in essere per un considerevole lasso di tempo, e, quindi, sul presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione, rilevando solo ai fini della definizione della pericolosità (generica - in relazione all'art. 4, comma 1 lett. b cod. antimafia - piuttosto che qualificata).

Inoltre, la corte territoriale ha riscontrato che le reiterate condotte estorsive poste in essere dal proposto hanno avuto inizio nel 2009, sulla base delle prove dichiarative acquisite, e sono state funzionali, tra il 2011 e il 2014, agli scopi dell'associazione a delinquere; più in particolare, la gestione del distributore di (omissis) ha rappresentato il collettore di attività illecite produttive di profitti dal 2002 - allorquando il proposto si prestava, nell'ambito di un sistema collaudato, all'utilizzo presso il suo distributore di una carta di credito clonata - agli anni successivi, senza soluzione di continuità, come riportato in motivazione, con specifici dati ricavati da testimonianze acquisite al processo, attestanti l'inizio del sodalizio con il (omissis) nel 2003/2004 ed il sistema estorsivo per il recupero crediti già avviato nel 2008/2009.

Circa la mancata acquisizione della documentazione contabile finalizzata a verificare la legittimità dei proventi del (omissis) e dei suoi familiari, trattasi di ulteriore contestazione che attiene alla coerenza della motivazione esposta nella doppia pronuncia conforme dai giudici del merito, in ordine alla rilevata sproporzione tra i redditi leciti ed il patrimonio accumulato dal nucleo familiare del proposto.

Il ricorrente aveva l'onere di allegazione delle prove attestanti la lecita acquisizione dei cespiti in contestazione e la asserita difficoltà di produzione in giudizio della documentazione contabile non inficia le conclusioni del giudice della prevenzione; le restanti censure si riferiscono al merito delle valutazioni compiute dalla Corte di Appello e dal Tribunale di Roma, in una alternativa lettura dei dati fattuali esposti nel provvedimento impugnato.

Il ricorrente in ogni caso non si confronta con la motivazione del decreto (pagg. 323 e segg.) ove, in particolare, si dà atto, analiticamente, dell'insufficienza dei redditi dichiarati dai coniugi (omissis) tra il 1997 e il 2013, tenendo conto delle

indicazioni del consulente tecnico di parte (sono riportati i flussi economici in entrata e in uscita da cui consegue una notevole sperequazione, giustificabile soltanto con il reimpiego dei profitti delle attività delittuose).

9.2 Con il secondo motivo, di natura processuale, si eccepisce la violazione di legge in ordine al mancato avviso, a cura del perito di ufficio, ai consulenti tecnici di parte di una preannunciata riunione, successiva all'inizio delle operazioni peritali.

Il motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo, non risultando - come correttamente motivato nel decreto impugnato - alcuna attività peritale compiuta in assenza di avviso alle parti; in ogni caso, in tema di perizia, non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo l'avviso dato relativamente a giorno, ora e luogo fissati per l'inizio delle operazioni peritali, venga omessa una ulteriore comunicazione formale ai difensori e consulenti tecnici di parte circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni, attesa la differente formulazione testuale del secondo comma dell'art. 229 cod. proc. pen., rispetto a quella del primo comma del medesimo articolo (Cass. sez. 5, sent. n. 18756 del 08/10/2014 - dep. 06/05/2015 - Rv. 263696).

9.3 Con il quarto motivo, infine, il ricorrente deduce omessa motivazione in relazione alla richiesta di revoca del sequestro articolata in primo grado.

Anche questo motivo risulta inammissibile perché (cfr. pag. 324 del provvedimento in questione) la questione dedotta risulta espressamente e correttamente affrontata dalla Corte di Appello, la quale ha evidenziato che il primo giudice aveva affrontato, nella parte dedicata alla pericolosità del proposto, la tematica degli effetti del mancato riconoscimento, in sede penale, della connotazione mafiosa dell'associazione, concludendo nel senso che tale accertamento negativo non escludeva la sussistenza della pericolosità del (omissis) ma incideva esclusivamente sull'individuazione della categoria di pericolosità nella quale costui era inquadrabile, con conseguente permanenza degli effetti del sequestro e rigetto dell'istanza di revoca.

10. I due ricorsi di (omissis) presentano evidenti profili d'inammissibilità e possono apprezzarsi esclusivamente con riferimento all'inquadramento del proposto nella categoria della pericolosità qualificata, per le ragioni più volte indicate in precedenza.

10.1 Il ricorso a firma dell'avv. (omissis) - articolato in due motivi - non contesta (primo motivo) la pericolosità generica del proposto, ritenendo che la

corte territoriale non si sia soffermata sulla verifica della sua attualità; il secondo motivo è del tutto generico, consistendo in un richiamo giurisprudenziale ed in una tautologia ("la valutazione della pericolosità sociale del (omissis) in epoca contestuale all'acquisto dei beni da lui appresi...è stata nel caso di specie del tutto disattesa").

Il ricorso a firma dell'avv. (omissis) si estende ai terzi interessati ((omissis)) e va esaminato solo in relazione al secondo motivo, in quanto il primo si riferisce al contestato inquadramento nella categoria della pericolosità specifica e della sua attualità.

L'esame dei ricorsi è circoscritto pertanto al rilievo sull'attualità della pericolosità generica e alla eccepita mancanza di motivazione in ordine alla confisca.

10.2 Per quanto riguarda il primo profilo, si richiamano le argomentazioni di cui al par. 7.4.2 (ricorso (omissis)), ribadendosi che l'attualità della pericolosità va valutata al momento della proposta della misura di prevenzione, fatto salvo l'obbligo, per il caso di sopravvenuti periodi di carcerazione (in custodia cautelare e/o in espiazione di pena), della sua rivalutazione prima di dar corso alla materiale esecuzione della misura stessa.

I rilievi sulla perimetrazione temporale tra la pericolosità sociale e l'epoca degli acquisti dei cespiti confiscati sono generici e non si confrontano con la valutazione analitica del provvedimento impugnato (pagg. 259 e segg.), senza indicazione delle censure che non avrebbero trovato riscontro in sede d'impugnazione.

Anche i rilievi difensivi in relazione ai singoli cespiti (punti II, III, IV, V e VI del secondo motivo), ai quali nulla aggiunge la memoria di replica, costituiscono una rilettura, peraltro parziale e reiterativa, di dati contabili e ricostruzione di flussi reddituali che attestano una confutazione di argomentazioni non condivise, non certo l'apparenza della motivazione. Un unico cenno merita la doglianza riferita all'immobile sito in (omissis) per il quale la corte di appello non avrebbe applicato il regime dei beni indivisibili acquistati in comproprietà o in comunione: la conclusione della corte di appello secondo cui non ricorrerebbe nella specie il requisito della comunione è confutato in termini giuridicamente errati ("essa è una censura meramente formale, dal momento che è indiscutibile il rapporto di convivenza di fatto tra la (omissis) ed il (omissis) e, dunque, l'acquisto in comune dell'abitazione" – pag. 19 del ricorso) laddove la valutazione non può che essere in base a dati formali, se per essi si intende la disciplina giuridica di riferimento che, in ambito familiare, è rappresentata dalla comunione legale tra coniugi (art.

177 e segg. cod. civ.), regime patrimoniale che, in mancanza di diversa convenzione, estende dopo il matrimonio gli effetti delle acquisizioni ad entrambi i coniugi.

11. I tre ricorsi del P.G. riguardano la misura di prevenzione patrimoniale, in relazione a singoli beni, per i quali si è negata la sussistenza dei presupposti per la confisca.

11.1 Lamenta la Procura ricorrente che la corte territoriale, relativamente alla posizione di (omissis) s.p.a., in riforma del decreto del Tribunale, concernente il credito garantito con ipoteca sull'immobile e sul terreno in (omissis) (cespiti formalmente intestati ad (omissis) e confiscati a (omissis)), derivante da mutuo stipulato il 13 maggio 2014 con (omissis) per l'importo di euro 155.000, aveva erroneamente accertato la buona fede dell'istituto di credito e, conseguentemente, aveva revocato la disposta cancellazione della relativa ipoteca iscritta sull'immobile e sul terreno al tempo dell'erogazione del mutuo; che l'indagine sulla buona fede era stata inadeguata perché il mutuo era stato concesso sulla base di fotocopie di dichiarazioni dei redditi del 2012 e 2013, senza verifica della esattezza, completezza e congruenza dei dati e delle informazioni economiche, posto che le fotocopie del Modulo Unico presentate dalla (omissis) erano risultate artefatte; che l'istituto di credito aveva agito con difetto di diligenza, in violazione della normativa prevista in materia contrattuale (artt. 1175 e 1337 cod. civ.) ed in tema di diritti di terzi relativamente ai beni confiscati (art.52 d.lgs. n.159/2011).

Con la requisitoria in atti la Procura Generale ha condiviso la richiesta della ricorrente sostenendo che su (omissis) (e non sull'accusa) gravava l'obbligo di dimostrare la buona fede; che per assolvere tale obbligo : (omissis) (omissis) avrebbe dovuto dedurre e provare il pieno rispetto delle prassi di verifica bancaria ordinariamente assunte per l'erogazione dello specifico mutuo erogato; che occorreva, inoltre, più in generale, offrire la prova rigorosa del pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli bancari specificamente previsti per l'erogazione dei mutui ipotecari della stessa specie di quelli erogati. Di tali requisiti non vi sarebbe traccia nella motivazione del decreto impugnato che, al contrario, manifesterebbe una palese violazione di legge nell'invertire l'onere della prova della buona fede, posto a carico del creditore mutuante.

La (omissis) Spa nella memoria difensiva e di costituzione e nella memoria di replica ha ribadito la correttezza del proprio operato, così come affermato dal tribunale, deducendo di essere stata essa stessa vittima della condotta fraudolenta

della^(omissis), ritenendo il proprio errore incolpevole e non riconducibile ad un difetto di diligenza e richiamando a tal fine la normativa di settore nel cui rispetto aveva agito.

11.1.1 Il ricorso è inammissibile perché non sussiste violazione di legge neanche per il profilo (in realtà estraneo all'impugnazione) dell'onere della prova.

Trattasi infatti di accertare se la banca abbia agito o meno in buona fede sulla base dei dati acquisiti al processo, con una valutazione quindi squisitamente di merito che non può essere oggetto di esame in sede di legittimità se non per l'unico aspetto – più volte sottolineato – del riscontro dell'esistenza di una motivazione effettiva (cioè non apparente).

Per essere tale, la motivazione deve corrispondere al paradigma individuato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, è configurabile la buona fede del terzo creditore che vanta sul bene un diritto di garanzia reale sorto antecedentemente al provvedimento di confisca, soltanto nel caso in cui, avendo riguardo alla particolare attività svolta dal medesimo, risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto (Cass. sez. 6, sent. n. 50018 del 17/09/2015 - dep. 18/12/2015 - Rv. 265930).

A tali criteri la Corte di appello si è attenuta (pagg. 283 e segg.).

Acclarata la oggettiva funzionalità del mutuo all'attività illecita del^(omissis), la Corte ha esaminato la questione della sussistenza della buona fede da parte del terzo titolare di garanzia reale, ritenendo che tale situazione possa derivare da un errore scusabile, come tale immune da colpa, con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, da effettuarsi sulla base delle caratteristiche in fatto del caso concreto, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato obblighi derivanti dalla stessa legge ...ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (Sez. 6, Sentenza n. 2334 del 15/10/2014 - dep. 19/01/2015 - Rv. 263282).

La Corte, quindi, ha in primo luogo affermato che non sussistevano elementi per affermare che l'istituto di credito avesse fatto affidamento sulle risorse illecite del^(omissis), estraneo alla trattativa ed all'accordo negoziale tra mutuante e

mutuatario, e che conoscesse il rapporto di convivenza di costui con la (omissis), escludendo pertanto una collusione nell'attività illecita del proposto.

Ha esaminato quindi se vi fosse stata violazione di norme di prudenza attraverso le quali avrebbe potuto accertare la realtà delle cose, senza affidarsi alla apparenza dei fatti, pervenendo ad una motivata risposta negativa: la banca era stata vittima di un raggiro poiché la richiedente aveva presentato dichiarazioni dei redditi false, corredate dall'avvenuta presentazione delle stesse presso l'Agenzia delle entrate, sulle quali il creditore aveva fatto affidamento, senza che fosse a tal fine esigibile un'indagine ulteriore per verificare la veridicità di documenti, nel senso della loro corrispondenza alla realtà patrimoniale della richiedente, circostanza esclusa solo a seguito dell'accertamento della Guardia di Finanza ossia di un'indagine mirata della polizia giudiziaria.

Nella memoria di replica la difesa della Banca ha correttamente richiamato la normativa di settore che disciplina l'erogazione del mutuo fondiario rispetto alla quale non sono stati formulati rilievi dal Tribunale e dalla stessa Procura ricorrente; risulta, al contrario, espletata l'istruttoria del caso, contenuta l'erogazione all'importo stabilito in base al valore dell'immobile, effettuata l'iscrizione ipotecaria per una somma oltremodo capiente, acquisita una fideiussione a garanzia ulteriore dell'adempimento.

11.2 I ricorsi della Procura Generale di Roma relativi alla posizione del proposto (omissis), con riferimento alla revoca del sequestro delle quote e del patrimonio della (omissis) s.r.l. (posizione che riguarda i terzi (omissis) (omissis), titolari delle quote sociali) e alla revoca della confisca disposta dal Tribunale dell'unità abitativa sita in (omissis) (posizione che riguarda il terzo (omissis)), possono essere trattati unitariamente.

In entrambi i casi con la violazione di legge denunciata, in relazione agli artt. 1, 6 e 24 del codice antimafia, si vuole far valer un vizio di motivazione, ritenuta incongrua (id est illogica) rispetto alle risultanze istruttorie.

Per quanto riguarda l'immobile di (omissis) la Corte di Appello ha riformato sul punto la decisione del Tribunale sul presupposto che l'acquisto del cespite risultava avvenuto in epoca precedente la manifestazione di pericolosità sociale del (omissis) e con fondi riconducibili al padre del (omissis), la cui legittimità non è controversa). Ha ritenuto, inoltre, le spiegazioni offerte dal (omissis) (connesse ad un rapporto di datata amicizia al quale ricondurre la concessione del solo uso dell'immobile al (omissis)) plausibili e ragionevoli.

La prospettazione alternativa della valutazione degli indizi esaminata dalla Corte di appello attiene al merito, non incide sull'effettiva esistenza della motivazione, ed è, in quanto tale, inammissibile in sede di legittimità.

Lo stesso dicasi per la revoca del sequestro della (omissis) s.r.l. facente capo alla famiglia (omissis)

Il ricorso proposto, per molti versi generico, non denuncia una violazione di legge ma deduce un vizio di motivazione, a fronte della conforme decisione sul punto dei giudici della prevenzione, i quali hanno ritenuto insufficienti gli elementi a sostegno della tesi accusatoria.

In particolare, la motivazione del giudice di appello è non solo esistente ed effettiva ma anche particolarmente puntuale nell'esame dell'originario atto di appello del P.M., dando scrupoloso conto di tutti gli elementi indiziari acquisiti agli atti, ritenuti privi di gravità, precisione e concordanza, specie in considerazione del fatto che i terzi titolari formali delle quote e del patrimonio della società non erano legati al (omissis) da rapporti di parentela o di convivenza, in relazione ai quali opera, in mancanza da parte del terzo di risorse adeguate all'acquisto del bene - circostanza peraltro non accertata - una presunzione semplice di fittizia intestazione (pag. 423 del decreto impugnato).

12. In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, i ricorsi della Procura Generale di Roma vanno dichiarati inammissibili.

Va dichiarato inammissibile anche il ricorso di (omissis) e dei terzi interessati che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Va annullato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di (omissis) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso del (omissis) e dei terzi interessati;

va annullato il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di (omissis) e (omissis) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma per nuovo esame limitatamente alla durata della misura applicata, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti dal (omissis) e dai terzi interessati e dal (omissis)

P.Q.M.



Dichiara inammissibili i ricorsi del P.G.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla pericolosità specifica di (omissis) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159; dichiara inammissibile nel resto i ricorsi proposti dal (omissis) e dal terzo interessato (omissis) (in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulle minori l (omissis)).

Annulla il decreto impugnato limitatamente all'affermata pericolosità specifica di (omissis) e (omissis) ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma quanto alla durata della misura di prevenzione personale ad essi applicata; dichiara inammissibili nel resto i ricorsi proposti dal (omissis) e dai terzi interessati (omissis) nonché dal (omissis).

Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da (omissis) e dai terzi interessati (omissis) e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 22 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Dott. Luigi Agostinacchio



Il Presidente

Dott. Matilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 22 DIC. 2020

IL CANCELLIERE



CANCELLIERE
Claudia Pignelli

